

CORTE COSTITUZIONALE

8 – 15 aprile 1987, n. 129

L'entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 – che, all'art. 2, primo comma, lett. c), detta disposizioni sulla formazione dei plichi in caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche e amministrative – non ha fatto venir meno l'obbligo della vidimazione delle liste degli elettori, che permane per ogni tipo di elezione.

Omissis.

2. Dai lavori preparatori della l. 14 maggio 1976 n. 240, che ha convertito il d.l. 3 maggio 1976 n. 161, risulta la natura tecnica del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare taluni adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente disciplinati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il contemporaneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso l'art. 2 della citata l. n. 240 del 1976 rinvia alla futura emanazione di un testo unico la sistemazione organica della materia. Il procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun intervento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della vidimazione delle liste.

Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista nell'ordinamento sin dal t.u. n. 5821 del 1889: mediante tale attività il seggio attesta di aver identificato l'elettore e certificato il suo voto proprio su quella lista che era stata autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale. La vidimazione ha perciò finalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio, che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa (art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento olografo (art. 620 c.c.), nonché al pretore mandamentale per ciascuna pagina dei registri dello stato civile (art. 20, r.d. 9 luglio 1939 n. 1238).

Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire che si verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successivamente alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garantisce la certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire le operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di queste.

Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons. giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984, ha riguardo al momento - cronologicamente successivo - dell'iter procedimentale elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla base di liste perciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei quali, per le anzidette esigenze di coordinamento, è prescritta la confezione in unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di ogni singola consultazione.

Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53, D.P.R. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane comunque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giudice sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali.

Omissis.